



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

IL SINDACO

Prot. n. 2015/0001356
Ord.n. 2/2015

Ordinanza per la rimozione e lo sgombero della neve

IL SINDACO

RITENUTO, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover impartire norme atte a prevenire eventuali incidenti e situazioni di pericolo per la cittadinanza;

DATO ATTO del parere dei competenti Uffici Comunali;

VISTO gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

VISTA la legge 689/81

RITENUTO opportuno adottare i relativi provvedimenti;

ORDINA

IN PRESENZA E SUCCESSIVAMENTE A PRECIPITAZIONI NEVOSE

Agli utilizzatori, ai residenti, ai proprietari, agli amministratori degli immobili, ai conduttori di stabili prospettanti su suolo pubblico ed ai titolari delle attività commerciali o di studi privati presenti al piano terra degli edifici, durante e/o dopo la caduta della neve:

- Di liberare l'imbocco delle caditoie e dei pozzetti stradali al fine di agevolare il deflusso delle acque di scioglimento;
- Di non gettare acqua o altri liquidi che possano causare la formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi;
- Di assicurarsi della resistenza dei tetti e di tutte le parti sporgenti evitando di scaricare la neve sul suolo pubblico;
- Di rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o sulle sporgenze, nonché tutti i festoni di neve o ammassi di ghiaccio aggettanti oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone o cose;
- Di asportare la neve depositata su piante ed alberi i cui rami si protendono direttamente su aree di pubblico passaggio e rimuovere i rami stessi quando il peso della neve possa pregiudicare la loro tenuta;
- Di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne, nastri o con altri opportuni dispositivi;

AVVERTE

- I privati che provvedono alle operazioni di sgombero della neve non devono in alcun modo ostacolare la circolazione dei veicoli e dei pedoni e creare intralcio al personale addetto allo sgombero;
- La neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati o dalle autovetture non deve essere sparsa ed accumulata sul suolo o sul verde pubblico o sugli spazi già ripuliti, salvo condizioni o situazioni particolari;
- Le operazioni di rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato verso la strada, devono essere effettuate senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, anche con l'utilizzo di persone addette alla vigilanza;
- I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza;

INVITA

- A mantenere sgombero dalla neve lo spazio antistante le rispettive proprietà senza invadere la carreggiata ed in tempo di gelo di spargervi sale antigelo atossico, sabbia o segatura o altri materiali idonei;

– La popolazione ad evitare per quanto possibile il transito nelle zone alberate e sotto i cornicioni di gronda ricoperti da abbondanti cumuli di neve, e in generale a prestare la massima attenzione, per non incorrere in situazioni di pericolosità.

– La cittadinanza tutta a prestare la massima collaborazione ed attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi che potrebbero verificarsi, con particolare riguardo per le fasce più deboli. Si fa presente che ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati dalla mancata osservanza della presente ordinanza resta a carico dei responsabili.

L'inosservanza delle suindicate disposizioni comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa costituita dal pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e secondo i principi della Legge del 24.11.1981, n. 689.

Sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs, n. 285/1992.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web del Comune e l'affissione sulle bacheche comunali.

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 21/02/2015

IL SINDACO
Patrizia Carpani

